



COMUNE DI SACROFANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO LEGALE PER LA DIFESA E LA RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE DEL COMUNE DI SACROFANO CIG 8616570A7F

- Dott. _____, nato a _____ (____) il __.__.____, Responsabile Area 2 Servizio 4 - AAGG, in rappresentanza del Comune, avente sede in Largo Biagio Placidi 1 – Sacrofano (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. _____, come lo stesso dichiara, autorizzato con Decreto del Sindaco n. ____ del _____, ivi domiciliato per la carica;

- Avvocato **XXXXXX** nato XXXXX il XXXX, con studio in XXXXX, alla Via XXXXX - Codice Fiscale: XXXXXX- Partita I.V.A. XXXXXX- iscritto all'Ordine degli Avvocati di XXXXX dal XXXXX ed all’Albo speciale degli Avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori dal XXXXX, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata per brevità anche "Legale;

PREMESSO CHE:

- con DdR n. ____/2021 sono stati approvati gli elaborati tecnici prodromici nonché indetta la procedura individuata con CIG _____, in esecuzione della Deliberazione di G.C. n. ____ del _____;
-*omissis*...*riferimento alla procedura di gara*

Tutto ciò premesso, dovendo procedere alla disciplina convenzionale dell’incarico, con il presente atto, previa conferma e ratifica della narrativa che precede, dichiarata parte formale e sostanziale dello stesso;

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Oggetto dell'incarico

Il Comune di Sacrofano, come sopra costituito e rappresentato, affida all' **Avvocato XXXXXX**, del Foro di XXXXXXXX, che come sopra costituito accetta, l'incarico per il servizio legale XXXXXXXXXXXX del Comune, da espletarsi sulla base delle prescrizioni di cui all'Avviso Pubblico, Capitolato tecnico approvati con DdR n. _____;

ART. 2 - Durata

Il servizio affidato avrà la durata di **XXXXX** a decorrere dal **XXXXX** al **XXXXXX**. Al termine di scadenza della convenzione, il professionista affidatario del servizio dovrà comunque portare a compimento i procedimenti a lui affidati fino al grado di giudizio in corso, senza maggiori oneri per l'Ente, salva la piena ed incondizionata facoltà dell'Amministrazione Comunale di riappropriarsi delle cause e di riaffidarle ad altri professionisti subentranti.

L'Amministrazione Comunale si riserva di prorogare la durata dell'affidamento del servizio per un ulteriore periodo di ulteriori 12 (dodici) mesi, tenuto conto delle proprie esigenze e dei risultati nel frattempo ottenuti dagli affidatari del servizio.

In tal caso, l'affidatario si obbliga ad accettare la proroga dell'incarico alle stesse condizioni giuridiche ed economiche fissate nel C.S.A. e del disciplinare di incarico, salvo recesso motivato ed alle condizioni previste dal successivo articolo.

ART. 3 - Corrispettivo

Il corrispettivo annuo posto a base di gara per il servizio è determinato complessivamente in euro _____ (oltre IVA, CPA), soggetto al ribasso proposto in sede di offerta economica, ed al netto delle spese vive e documentabili (bolli, spese per notifiche, contributi unificati, spese di registrazione, etc.), salvo quanto previsto dall'articolo 13 bis comma 5, lettera g), della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 e tenuto conto dell'indirizzo espresso in materia dall'Amministrazione con Deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _____.

A tal fine l'Avvocato potrà trattenere le spese processuali liquidate dal giudice a titolo di compenso professionale in caso di vittoria, detratte le spese anticipate dal comune.

Qualora per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, oltre i limiti di incidenza della normale incertezza, la prestazione assunta contrattualmente sia divenuta eccessivamente onerosa, è fatta salva la facoltà, da parte del convenzionato, di domandare la risoluzione del contratto.

Resta ferma da parte dell'amministrazione comunale la facoltà di apportare modifiche qualitative e quantitative alla presente convenzione al fine di ristabilire il giusto equilibrio contrattuale.

In ogni caso, gli effetti e l'efficacia dell'incarico, sia in caso di scadenza che in caso di risoluzione anticipata, si protrarranno fino a conclusione dell'ultimo giudizio affidato nel corso della convenzione medesima. Infatti, alla scadenza, tutti i procedimenti ancora pendenti ed affidati in virtù della convenzione dovranno essere proseguiti dal professionista sino alle rispettive conclusioni, senza alcun onere aggiuntivo per l'Ente ritenendosi il compenso forfetario determinato dal presente avviso nonché le eventuali spese di giudizio liquidate in sentenza

specificamente previste, già comprensive della remunerazione al professionista per tale obbligazione.

Il corrispettivo pattuito sarà versato al Professionista incaricato, previa emissione di apposito documento contabile e riscontro della regolarità della fornitura da parte del competente responsabile, su apposito conto corrente dedicato specificato dall'aggiudicatario ed in conformità agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui all'art. 3, della L. 136/2010.

Per poter procedere alla liquidazione, la fattura dovrà essere emessa e presentata valida ai fini fiscali. La liquidazione sarà disposta entro 60 giorni dalla ricezione della fattura elettronica al protocollo comunale. I pagamenti saranno eseguiti su apposito conto dedicato indicato dal Professionista e nel pieno rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e succ. mod. e integrazioni.

Art. 4 - Luogo di espletamento del servizio

Il professionista presterà la propria attività giuridico-legale presso il proprio studio legale, assicurando comunque la propria personale presenza presso il Comune di Sacrofano **almeno due volte giorno a settimana, per un numero minimo di 8 ore settimanali**, da concordarsi con l'Ente, nonché ogni volta che l'Amministrazione comunale lo ritenga necessario.

Il servizio verrà espletato dal professionista, con propri mezzi personali e professionali, presso le autorità giurisdizionali competenti ovvero presso il proprio studio professionale.

È obbligo del Comune di Sacrofano, tramite i propri uffici, mettere tempestivamente a disposizione del professionista incaricato tutta la documentazione e le informazioni necessarie per lo studio delle pratiche e la predizione della migliore difesa delle ragioni dell'Ente.

Al fine di facilitare il disbrigo celere delle pratiche di costituzione in giudizio, il Comune potrà fornire opportuno supporto materiale al professionista incaricato, anche tramite i propri uffici e servizi di competenza.

Art. 5 – Affidamento dell'incarico

Gli incarichi per la rappresentanza e difesa dell'Ente verranno affidati al professionista selezionato con delega del Sindaco – legale rappresentante del Comune di Sacrofano - restando impregiudicata la facoltà dell'Amministrazione di scegliere altri professionisti, laddove l'eccezionalità e/o l'importanza del contenzioso giustifichi, nell'interesse dell'Ente, un affidamento fiduciario ad altro professionista.

ART. 6 - Obblighi del Legale

Il Legale incaricato dichiara di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche

che regolano la professione. A tal proposito dichiara altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventualità responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, il Comune è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c.; a tal fine il Legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente al Comune l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità per tali intendendosi anche la mera detenzione del mandato alla difesa in procedimenti a favore di persone fisiche e/o giuridiche o Enti Pubblici dei quali il Comune di Sacrofano sia controparte, anche nel caso in cui il giudizio sia concluso, ma la relativa decisione non sia passata in giudicato. Ai fini del conferimento dell'incarico occorre che il professionista rinunci al mandato, con salvezza dell'opera svolta. In caso di omessa comunicazione entro 10 giorni dall'insorgere di una delle predette condizioni, il Comune agirà ai sensi del precedente capoverso.

Il Legale si impegna a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, mediante la formazione e l'aggiornamento in tempo reale di un fascicolo. Il Legale fornirà, senza alcuna spesa aggiuntiva le attività di cui all'art. 1 del Capitolato Tecnico. Inoltre il Legale dovrà informare il Comune di ogni circostanza ritenuta importante inviando

ART. 7 - Autonomia del professionista

L'opera professionale del professionista sarà svolta in autonomia, secondo la necessaria diligenza e competenza professionale e dovrà essere eseguita avvalendosi dell'organizzazione del proprio studio professionale.

E' categoricamente escluso ogni vincolo di subordinazione o di dipendenza o di esclusiva da parte del professionista nei confronti del Comune di Sacrofano.

Gli incarichi affidati saranno svolti nell'ambito delle prestazioni professionali di lavoro autonomo, nel pieno rispetto delle relative norme fiscali e previdenziali, assicurando nella gestione degli stessi un elevato grado di professionalità e garantendo sempre la presenza alle udienze fissate dall'autorità giudiziaria

Art. 8 – Vincoli di riservatezza

Il Legale incaricato si impegna a mantenere la massima riservatezza su ogni documento ed informazione di cui avrà modo di prendere conoscenza in occasione dello svolgimento dell'incarico: tale vincolo di riservatezza si intende operante non solo durante, ma anche dopo la

scadenza del rapporto con il Comune. Il mancato rispetto dell'impegno costituisce una causa di revoca dell'incarico di cui al successivo art. 9.

ART. 9 – Delega per giustificati impedimenti

Il professionista ha l'obbligo di presenziare personalmente alle udienze, con possibilità di delega ad altro professionista di fiducia ed a proprie spese, per giustificati impedimenti derivanti da malattia o coincidenza di impegni anche di carattere personale, ma comunque in via eccezionale. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il Legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal Legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il Legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

ART. 10 - Rinuncia al mandato – Recesso

Per tutta la durata del servizio e successivamente alla scadenza della convenzione, il soggetto aggiudicatario potrà recedere dalla convenzione sottoscritta e degli obblighi conseguenti, solo in relazione a fatti gravi e sopraggiunti, ovvero in ragione del grave inadempimento dell'Ente committente. Il recesso, non avrà comunque effetto, fino a che l'Ente non avrà provveduto alla sostituzione del professionista con altro soggetto idoneo e subentrante nel patrocinio di difesa.

L'Ente comunale appaltante potrà procedere, discrezionalmente ed in ogni tempo al recesso unilaterale dell'incarico, ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016, salvo l'obbligo del preavviso minimo di gg. 20. In tal caso, l'affidatario potrà pretendere, oltre il pagamento delle prestazioni fino a quel momento regolarmente effettuate, anche il decimo dell'importo del servizio non eseguito.

Il Comune si riserva la facoltà di revocare, in qualsiasi momento, l'incarico in oggetto, in caso di gravi inadempienza da parte del Legale ovvero quando dovesse incrinarsi il rapporto fiduciario o quando, sulla base delle liti trattate in precedenza, non sarà più ritenuto idoneo a tutelare gli interessi del Comune, senza che lo stesso possa alcunché pretendere, tranne il pagamento degli onorari e delle spese sostenute in misura proporzionale al servizio svolto.

Il Legale, anche dopo la comunicazione di recesso, da qualunque parte esercitato, deve, comunque, assicurare il compimento degli adempimenti urgenti, la cui mancata effettuazione possa comportare decadenze e prescrizioni o, comunque, originare danni per gli interessi dell'Ente.

In tutte le ipotesi innanzi indicate, il precedente difensore è tenuto a fornire al nuovo incaricato l'originale della produzione di parte dell'Ente.

Il professionista ha comunque diritto al pagamento delle prestazioni effettuate sino alla data del recesso, con rimborso delle spese già sostenute (se documentate) ed erogazione del compenso per l'opera svolta.

ART. 11 - Obblighi del committente

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale. Il Legale riceverà dagli uffici copia degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso il Legale renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.

Art.12 – Clausola risolutiva espressa

I requisiti per ottenere l'incarico devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nell'avviso per la presentazione delle domande di ammissione e devono permanere alla data di eventuale incarico.

La perdita successiva di anche uno solo dei requisiti di ammissibilità o la presenza di condizioni di incompatibilità determineranno l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e la revoca dei mandati *ad litem*, senza diritto ad alcun corrispettivo e salva l'azione risarcitoria per i danni prodotti all'ente.

ART. 13 - Responsabilità

Nel caso di violazione anche di solo uno degli impegni facenti carico all'avvocato, il mandato e gli incarichi conferiti verranno revocati con conseguente obbligo di risarcimento di tutti i danni.

ART. 14 - Copertura assicurativa

Come previsto dall'art. 8 del Capitolato, il Legale ha presentato idonea polizza assicurativa per responsabilità professionale con un massimale di € XXXXX (in lettere), rilasciata da XXXXXX il XXXXX N. XXXX.

ART.15 (Obbligo tracciabilità dei flussi finanziari –sanzioni)

Le parti dichiarano di essere a piena conoscenza dei contenuti prescritti di cui agli artt.3 e 6 della L.n.136/2010 e ss.mm.ii., nonché dichiarano di richiamare espressamente i seguenti obblighi previsti dall'art.3) co 8, co 9 e co.9 bis della L.136/2010 e ss.mm.ii., inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari, da accettare e sottoscrivere dall'appaltatore espressamente e specificamente:

- A) Il sottoscritto Legale dichiara di essere a conoscenza dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3) della L.n.136/2010 come modificato dall'art.7, nonché interpretato dall'art.6) del D.Lgs 187/2010 convertito con modifiche nella L.217/2010 e né accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti, assicurando che per tutti i movimenti finanziari e la gestione dei finanziamenti, relativi al presente appalto, saranno utilizzati nonché sugli stessi registrati, uno o più conti correnti accesi presso banche o presso la società Poste Italiana SPA,

dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, ricorrendo allo strumento del Bonifico Bancario o Postale ovvero con altri strumenti d'incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3 del medesimo art.3), avendo cura di indicare, in relazione a ciascuna transazione, negli strumenti di pagamento, il codice identificativo di gara (CIG). Il mancato utilizzo del Bonifico Bancario o Postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto. Inoltre la ditta assume l'obbligo di comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conto correnti dedicati di cui al comma 1 del precitato art.3), entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conto correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale della persona/e delegata/e ad operare su di essi, impegnandosi a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

B) Il sottoscritto appaltatore dichiara di essere a conoscenza che il Comune verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessato ai lavori, servizi e forniture di cui al presente appalto, ciascun contraente assuma gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge n.136/2010 e ss.mm.ii succitati. Il mancato utilizzo del Bonifico Bancario o Postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 16 - Trattamento dei dati personali

La sottoscrizione del presente contratto di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute incluso l'Avviso pubblico prot. _____ e del capitolato tecnico approvati con determinazione n. ____ del _____ ed accettati incondizionatamente dal professionista in sede procedurale, e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico. Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, con la sottoscrizione della presente convenzione, informa il legale, il quale ne prende atto e dà relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

ART. 17- FORO COMPETENTE

In caso di controversie derivanti dalla presente convenzione la competenza del Foro di Tivoli. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati, a quelle del l'Avviso pubblico prot. _____ e del capitolato tecnico approvati con determinazione n. ____ del _____. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato. La presente scrittura privata sottoscritta con firma digitale sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, del D.P.R. n. 131/86, trattandosi di negozio soggetto ad IVA.